

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE

Provincia di Potenza

Il Revisore Unico

dott. Avv. Tommaso F. CRISTALLO

VERBALE N. 2/2025 DEL 01.04.2025

OGGETTO: Parere sulla sottosezione sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027.

Ricevuto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 del Comune di Rionero in Vulture relativa alla programmazione del fabbisogno di personale

Visti:

- l'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ai sensi del quale “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”;
- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 75 del 25 maggio 2017;
- l'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160, il quale prevede che il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni si basi sui dati di bilancio, nel limite di una percentuale soglia data dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- la circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 226 dell'11 settembre 2020 che fornisce chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2, del decreto legge numero 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge numero 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- l'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'articolo 9, comma 8 (comma 28) del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità

nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;

- l'articolo 19, comma 8, della legge numero 448/2001 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- l'impostazione del PIAO che contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

RILEVATO CHE

- Il Comune di Rionero in Vulture ha una dotazione organica intesa come spesa potenziale massima pari a € 2.326.494,75 (media triennio 2011-2013);
- L'ente è classificato come "virtuoso" ai sensi del DPCM 17/03/2020, con un'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti medie nette del 21,74%, a fronte di un valore soglia del 27,00%;
- La spesa potenziale massima per assunzioni a tempo indeterminato è calcolata in € 2.755.807,02;
- Il limite di spesa per lavoro flessibile è fissato in € 92.174,51 annui;
- Sono previste cessazioni di personale: n. 3 nel 2025, n. 1 nel 2026 e n. 1 nel 2027;
- Per il 2025 sono programmate assunzioni a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico e n. 1 Istruttore Amministrativo;
- Sono previsti rapporti di lavoro flessibile per garantire specifiche esigenze dell'ente;
- L'ente ha correttamente verificato l'assenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- La programmazione tiene conto delle cessazioni previste nel triennio e delle esigenze organizzative dell'ente
- Per quanto riguarda il lavoro flessibile, le previsioni rientrano nel limite di spesa stabilito (€ 92.174,51)

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle

- disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comunicazione dei contenuti dei piani al Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni);
- l'ente ha inserito il piano triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con le citate disposizioni legislative, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.69 del 30.12.2024;
 - la sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 che verrà approvata con deliberazione della Giunta comunale contiene:
 - la capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:
 - la verifica del rispetto del tetto alla spesa del personale di cui all'art.1, comma 557 della legge 296/2006;
 - la verifica del rispetto del tetto alla spesa per il lavoro flessibile:
 - la verifica dell'assenza di eccedenza di personale ai sensi dell'art.33, comma 2 del d.lgs.165/2001;

RICHIAMATO

Tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito nella L. n. 58/2019

VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili di servizio

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di competenza, sulla sottosezione sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027.

Si raccomanda di implementare le seguenti azioni per garantire la piena legittimità e l'efficacia della programmazione:

- Verificare lo stato di attuazione delle procedure avviate nel 2024, per garantire la continuità della programmazione
- Monitorare costantemente il rispetto dei parametri finanziari, in particolare l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti
- Aggiornare tempestivamente la programmazione in caso di modifiche normative o di mutate esigenze

organizzative

- Assicurarsi che le procedure di reclutamento rispettino i principi di trasparenza e imparzialità previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001
- Verificare periodicamente l'effettiva sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate, anche in relazione agli equilibri di bilancio pluriennali

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e dell'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Matera/Rionero in Vulture, 1° aprile 2025

L'Organo di Revisione

Dott. Avv. Tommaso Filippo CRISTALLO